

STATUTO

CROCE SOCCORSO LAZIO ODV

Organizzazione di Volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

(1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione denominata:

"CROCE SOCCORSO LAZIO ODV"

di seguito denominata anche "Associazione".

(2) L'Associazione è costituita in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), utilizzerà l'acronimo "ODV" nella propria denominazione.

(3) L'Associazione è stata costituita in data:

20 settembre 2025

ed ha sede legale nel Comune di:

Santa Rufina (RI), Via Leonardo da Vinci n. 22.

(4) L'Associazione potrà istituire sedi operative, sezioni o unità locali qualora necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

(5) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza modifica dello Statuto.

(6) La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Natura, principi e assenza di scopo di lucro

(1) L'Associazione è un ente del Terzo Settore senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(2) L'Associazione fonda la propria attività sui principi di:

a) solidarietà verso la comunità;

b) tutela della salute e della vita umana;

c) volontariato gratuito e responsabile;

d) partecipazione democratica degli associati;

e) collaborazione con enti pubblici e privati per finalità di interesse generale.

(3) L'Associazione non persegue finalità politiche, sindacali o lucrative.

(4) Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

(5) È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o patrimonio a favore degli associati, amministratori o altri soggetti.

Articolo 3

Finalità dell'Associazione

- (1) L'Associazione nasce con lo scopo principale di promuovere la cultura del soccorso, della prevenzione sanitaria e della solidarietà attraverso l'attività volontaria dei propri associati.
- (2) In particolare l'Associazione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere nella popolazione la conoscenza delle corrette procedure di primo soccorso;
 - b) organizzare corsi, incontri e attività formative in materia di emergenza sanitaria, rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore e tecniche salvavita;
 - c) formare volontari qualificati per lo svolgimento delle attività associative;
 - d) promuovere iniziative di prevenzione e informazione sanitaria;
 - e) collaborare con enti, istituzioni, scuole, aziende e altre organizzazioni per la diffusione della cultura della sicurezza e del soccorso;
 - f) organizzare e svolgere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, attività di assistenza sanitaria e trasporto sanitario;
 - g) acquisire, mediante donazioni, contributi e raccolte fondi, mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle proprie attività, compresa la possibilità di acquistare e utilizzare ambulanze;
 - h) svolgere ogni attività compatibile con la natura di Organizzazione di Volontariato e con le finalità previste dal presente Statuto.

Articolo 4

Attività di interesse generale

- (1) Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017.
- (2) Le attività principali dell'Associazione sono:
 - a) interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni sociosanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione di interesse sociale;
 - e) attività di formazione e informazione finalizzate alla tutela della salute e alla prevenzione sanitaria;
 - f) attività di protezione civile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- (3) L'Associazione svolge tali attività prevalentemente attraverso l'opera volontaria dei propri associati.
- (4) Le attività saranno svolte nel rispetto delle eventuali autorizzazioni, accreditamenti, requisiti tecnici e disposizioni regionali applicabili.

Articolo 5

Attività diverse

- (1) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 4 del presente Statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e siano svolte nel rispetto dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa vigente.
- (2) L'individuazione delle attività diverse eventualmente esercitate è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne verifica la compatibilità con le finalità associative e con i limiti previsti dalla legge.
- (3) Le attività diverse non potranno mai prevalere rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

Articolo 6

Raccolta fondi

- (1) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali e sostenere il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- (2) Le raccolte fondi possono essere effettuate mediante:
 - a) donazioni ed erogazioni liberali;
 - b) contributi di enti pubblici e privati;
 - c) campagne di sensibilizzazione;
 - d) iniziative pubbliche;
 - e) eventi solidali;
 - f) lasciti e liberalità consentite dalla legge.
- (3) L'Associazione potrà promuovere specifiche campagne finalizzate all'acquisto, alla manutenzione e alla gestione di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento delle proprie attività, compresi:
 - a) ambulanze;
 - b) automezzi di servizio;
 - c) dispositivi sanitari;
 - d) apparecchiature per attività di soccorso e formazione.
- (4) Le somme raccolte saranno utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella campagna o comunque per gli scopi istituzionali dell'Associazione.
- (5) L'Associazione garantisce la massima trasparenza nella gestione delle risorse raccolte e provvede alla relativa rendicontazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Articolo 7

Patrimonio e risorse economiche

- (1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili, dalle disponibilità economiche e da ogni altro bene acquisito legittimamente.
- (2) Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.
- (3) Il patrimonio può essere incrementato mediante:
 - a) acquisti;
 - b) donazioni;
 - c) contributi;
 - d) lasciti testamentari;
 - e) ogni altro titolo previsto dalla legge.
- (4) È vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio o delle risorse dell'Associazione agli associati o ad altri soggetti privati.
- (5) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa sul Terzo Settore.

Articolo 8

Associati

- (1) Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente, ne accettano lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.
- (2) L'adesione all'Associazione è libera e volontaria e avviene senza discriminazioni di carattere personale, sociale, economico o di qualsiasi altra natura.
- (3) La domanda di ammissione deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo e deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) la dichiarazione di condivisione delle finalità associative;
 - c) l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
 - d) l'impegno al versamento della quota associativa annuale.
- (4) Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione del nuovo associato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda.
- (5) L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato.
- (6) L'interessato può chiedere che la decisione negativa venga riesaminata dalla prima Assemblea degli Associati utile.
- (7) La qualità di associato è personale e non può essere trasferita ad altri soggetti.
- (8) Il numero degli associati è illimitato, nel rispetto della normativa prevista per le Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 9

Diritti degli associati

(1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

(2) Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa;
- b) a partecipare alle assemblee con diritto di voto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) a eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- d) a conoscere i programmi e le attività dell'Associazione;
- e) a consultare i libri sociali nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa e dal presente Statuto;
- f) a proporre iniziative e attività coerenti con le finalità associative.

(3) Gli associati volontari partecipano alle attività associative secondo disponibilità, capacità e formazione posseduta.

Articolo 10

Doveri degli associati

(1) Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) mantenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti degli altri associati e delle persone assistite;
- d) versare annualmente la quota associativa stabilita;
- e) svolgere le attività volontarie secondo principi di responsabilità, collaborazione e disponibilità.

(2) Gli associati che svolgono attività operative di soccorso, assistenza o formazione devono possedere la formazione e le competenze richieste dalle normative vigenti e dai regolamenti interni dell'Associazione.

Articolo 11

Volontari

(1) L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati volontari nello svolgimento delle attività istituzionali.

(2) Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

(3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

(4) Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni degli organi associativi competenti.

(5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.

(6) L'Associazione provvede alla formazione, informazione e aggiornamento dei volontari affinché possano svolgere le attività associative in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle competenze richieste.

Articolo 12

Assicurazione dei volontari

- (1) L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 117/2017.
- (2) L'Associazione provvede agli adempimenti assicurativi previsti dalla normativa vigente.
- (3) Le coperture assicurative sono estese a tutti i volontari che svolgono attività per conto dell'Associazione.

Articolo 13

Perdita della qualità di associato

- (1) La qualità di associato si perde per:
 - a) decesso della persona fisica;
 - b) dimissioni volontarie presentate per iscritto;
 - c) mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora non regolarizzato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
- (2) L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato che:
 - a) violi gravemente le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni;
 - b) tenga comportamenti contrari alle finalità associative;
 - c) arrechi danno morale o materiale all'Associazione;
 - d) comprometta con il proprio comportamento il corretto svolgimento delle attività associative.
- (3) Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato.
- (4) L'associato escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- (5) L'Assemblea dei Soci decide in via definitiva sul ricorso nella prima riunione utile.

Articolo 14

Organi dell'Associazione

- (1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) l'Amministratore/Tesoriere.
- (2) Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.
- (3) Gli amministratori operano secondo principi di correttezza, trasparenza, responsabilità e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Articolo 15

Assemblea degli Associati

- (1) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
- (2) Ogni associato ha diritto ad un voto, secondo il principio di democraticità interna previsto dal Codice del Terzo Settore.
- (3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- (4) L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio;
 - b) approva i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
 - c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività associativa;
 - e) approva eventuali regolamenti interni;
 - f) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.
- (5) L'Assemblea straordinaria:
 - a) modifica il presente Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) delibera la trasformazione, fusione o altre operazioni straordinarie previste dalla normativa vigente.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne venga fatta richiesta motivata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
- (2) La convocazione deve contenere:
 - a) il giorno e l'ora della prima convocazione;
 - b) il giorno e l'ora della seconda convocazione;
 - c) il luogo della riunione;
 - d) l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- (3) La convocazione può essere effettuata mediante:
 - a) comunicazione scritta;
 - b) posta elettronica;
 - c) altri strumenti di comunicazione idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte degli associati.
- (4) L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, salvo casi di particolare urgenza.

Direzione

Articolo 17

Svolgimento e deliberazioni dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
- (2) In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, salvo diverse disposizioni inderogabili di legge.
- (3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
- (4) Ogni associato può esprimere un solo voto.
- (5) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per scrutinio segreto o con altre modalità stabilite dall'Assemblea.
- (6) Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli Associati.
- (2) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri stabilito dall'Assemblea, comunque non inferiore a tre componenti.
- (3) I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
- (4) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
- (5) I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- (6) In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione fino alla successiva Assemblea, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- (7) Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo decade e il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Articolo 19

Competenze del Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento delle finalità associative, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
- (2) In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
 - b) predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali documenti economici previsti dalla normativa vigente;
 - c) elabora programmi, progetti e iniziative coerenti con gli scopi dell'Associazione;
 - d) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
 - e) cura la gestione amministrativa, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione;
 - f) stabilisce modalità operative per lo svolgimento delle attività associative;
 - g) determina eventuali incarichi interni necessari al funzionamento dell'Associazione;
 - h) propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
 - i) delibera l'apertura di sedi operative, sezioni o articolazioni territoriali;
 - j) cura i rapporti con enti pubblici, privati e altre organizzazioni;
 - k) promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari;
 - l) adotta ogni provvedimento necessario per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Articolo 20

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
- (2) La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
- (3) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la partecipazione alla discussione.
- (4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- (5) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
- (6) In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- (7) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Articolo 21

Presidente dell'Associazione

- (1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- (2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- (3) Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;
 - b) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi;
 - c) vigila sul buon andamento dell'Associazione;
 - d) sottoscrive gli atti ufficiali dell'Associazione;
 - e) coordina le attività associative;
 - f) mantiene i rapporti con enti pubblici e privati;
 - g) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
- (4) Il Presidente può delegare specifiche funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 22

Segretario

- (1) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti o tra gli associati, secondo quanto deliberato dal Consiglio stesso.
- (2) Il Segretario:
 - a) cura la redazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi;
 - b) provvede alla conservazione dei libri sociali e della documentazione associativa;
 - c) cura gli adempimenti amministrativi affidati dal Consiglio Direttivo;
 - d) supporta il Presidente nella gestione organizzativa dell'Associazione;
 - e) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Amministratore/Tesoriere

- (1) L'Amministratore/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti o tra gli associati.
- (2) L'Amministratore/Tesoriere:
 - a) cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - b) tiene aggiornata la documentazione contabile;
 - c) predispone la documentazione necessaria alla redazione del bilancio;
 - d) cura la riscossione delle quote associative e delle altre entrate;
 - e) provvede ai pagamenti autorizzati dagli organi competenti;
 - f) mantiene la documentazione relativa alle entrate e alle uscite dell'Associazione.
- (3) L'Amministratore/Tesoriere opera secondo criteri di trasparenza, correttezza amministrativa e nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 24

Gratuità delle cariche associative e responsabilità

- (1) Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
- (2) Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.
- (3) Gli amministratori devono agire secondo principi di correttezza, diligenza e nell'interesse esclusivo dell'Associazione.
- (4) Gli amministratori rispondono nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei creditori e dei terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 25

Libri sociali e documentazione dell'Associazione

- (1) L'Associazione tiene e conserva i libri sociali e la documentazione previsti dalla normativa vigente.
- (2) In particolare l'Associazione cura la tenuta:
 - a) del libro degli associati;
 - b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
 - c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) del registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - e) degli ulteriori libri e registri eventualmente previsti dalla normativa del Terzo Settore.
- (3) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Associazione e con la tutela della riservatezza dei dati personali.
- (4) La richiesta di consultazione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che provvede a consentire l'accesso entro un termine ragionevole.

Articolo 26

Bilancio di esercizio e rendicontazione

- (1) L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- (2) Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
- (3) Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro, corretto e trasparente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.
- (4) L'Assemblea approva il bilancio entro i termini previsti dalla legge.
- (5) Il bilancio approvato viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- (6) Qualora previsto dalla legge, l'Associazione redige anche il bilancio sociale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 27

Organo di controllo e revisione legale dei conti

- (1) L'Associazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, nei casi in cui la legge lo renda obbligatorio.
- (2) L'Organo di Controllo svolge i compiti previsti dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla normativa vigente.
- (3) Qualora previsto dalla legge, l'Associazione provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione.
- (4) L'Organo di Controllo e il Revisore operano secondo principi di indipendenza, professionalità e imparzialità.

Articolo 28

Convenzioni, rapporti con enti pubblici e collaborazione con altri soggetti

- (1) L'Associazione può stipulare convenzioni, accordi e protocolli di collaborazione con enti pubblici, enti sanitari, amministrazioni locali, istituzioni scolastiche, associazioni e soggetti privati per il raggiungimento delle proprie finalità.
- (2) L'Associazione può partecipare a bandi, progetti e iniziative promossi da enti pubblici o privati, purché coerenti con gli scopi statuari.
- (3) L'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo Settore e organizzazioni aventi finalità compatibili, nel rispetto dell'autonomia e dei principi associativi.
- (4) L'Associazione potrà svolgere attività di soccorso, assistenza sanitaria, formazione e trasporto sanitario nei limiti previsti dalla normativa vigente e previo possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 29

Formazione, sicurezza e regolamenti interni

- (1) L'Associazione promuove la formazione continua dei propri associati e volontari al fine di garantire qualità, sicurezza e professionalità nello svolgimento delle attività.
- (2) I volontari impegnati nelle attività operative dovranno essere adeguatamente formati secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dai protocolli applicabili e dai regolamenti interni dell'Associazione.
- (3) L'Associazione tutela la salute e la sicurezza dei propri volontari, degli operatori e delle persone destinatarie delle attività associative.
- (4) Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti interni finalizzati a disciplinare:
 - a) organizzazione dei servizi;
 - b) modalità operative dei volontari;
 - c) formazione e aggiornamento;
 - d) utilizzo di mezzi, attrezzature e dispositivi;
 - e) procedure interne di sicurezza;
 - f) ogni altro aspetto necessario al corretto funzionamento dell'Associazione.
- (5) I regolamenti interni non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con la normativa vigente.

Articolo 30

Acquisto e gestione di mezzi e attrezzature sanitarie

- (1) L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può acquistare, ricevere in donazione, utilizzare e gestire beni mobili e immobili, attrezzature sanitarie, dispositivi e mezzi necessari allo svolgimento delle attività associative.
- (2) L'Associazione potrà promuovere specifiche campagne di raccolta fondi finalizzate all'acquisto di automezzi sanitari, comprese ambulanze, e delle relative dotazioni tecniche.
- (3) La gestione dei mezzi e delle attrezzature dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, manutenzione, autorizzazioni e utilizzo.
- (4) L'acquisizione di ambulanze o altri mezzi sanitari sarà finalizzata esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

Articolo 31

Modifiche dello Statuto

- (1) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Associati riunita in sede straordinaria.
- (2) La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
- (3) Le modifiche statutarie devono essere approvate con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
- (4) Le modifiche approvate acquistano efficacia nei confronti degli associati dal momento della relativa deliberazione, fatti salvi gli eventuali adempimenti richiesti dalla legge.
- (5) Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modifiche statutarie saranno comunicate e depositate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 32

Scioglimento dell'Associazione

- (1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato esclusivamente dall'Assemblea degli Associati riunita in sede straordinaria.
- (2) La deliberazione di scioglimento deve indicare:
 - a) le modalità di liquidazione dell'Associazione;
 - b) la nomina di uno o più liquidatori;
 - c) la destinazione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
- (3) L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione quando siano divenute impossibili o non più perseguibili le finalità associative.

Articolo 33

Devoluzione del patrimonio

- (1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la conclusione della procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 117/2017 e previa acquisizione del parere dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove previsto.
- (2) È in ogni caso vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo agli associati, agli amministratori o ad altri soggetti privati.
- (3) La destinazione del patrimonio sarà effettuata perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale analoghe a quelle dell'Associazione.

Articolo 34

Clausola di democraticità e uguaglianza degli associati

- (1) L'Associazione garantisce la democraticità della struttura organizzativa, l'uguaglianza dei diritti degli associati e l'elettività libera delle cariche associative.
- (2) Ogni associato ha pari dignità all'interno dell'Associazione e partecipa alla vita associativa secondo i principi stabiliti dal presente Statuto.
- (3) Non sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati se non nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Articolo 35

Trattamento dei dati personali

- (1) L'Associazione tratta i dati personali degli associati, volontari, collaboratori, sostenitori e destinatari delle proprie attività nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- (2) Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per finalità connesse alla gestione associativa, allo svolgimento delle attività istituzionali e agli obblighi previsti dalla legge.
- (3) L'Associazione adotta idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 36

Norma di rinvio

- (1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), nel Codice Civile e nelle altre norme vigenti in materia.
- (2) L'Associazione si impegna ad adeguare il proprio ordinamento interno alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel settore del Terzo Settore.
- (3) Le disposizioni del presente Statuto devono essere interpretate e applicate in conformità ai principi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

- (1) Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.
- (2) Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- (3) L'Associazione provvederà agli adempimenti necessari per la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione relativa alle Organizzazioni di Volontariato (ODV).

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto, composto da n. 37 articoli, è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione CROCE SOCCORSO LAZIO ODV in data 28/07/2026, mediante apposita deliberazione assembleare.

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

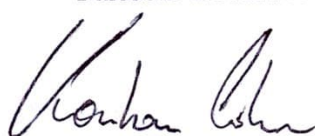
Il Presidente dell'Assemblea **Sig. Rocco Edoardo**

Il Segretario dell'Assemblea **Sig. Pariboni Edoardo**

Il Presidente.
Rocco Edoardo.



Il Segretario.
Pariboni Edoardo.



L'Amministratore.
Federico Alessandra.



Rieti, li 28 Luglio 2026



OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/07/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore quindici, presso la sede sociale dell'Associazione sita in:

Via Leonardo da Vinci n. 22 – Santa Rufina (RI)

si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione

“CROCE SOCCORSO LAZIO”, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(1) Adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

(2) Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;

(3) Conferimento mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti presso gli enti competenti, compresa la presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

~~(4) Varie ed eventuali.~~

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig.:

Recco Edoardo

in qualità di Presidente dell'Associazione.

Viene nominato Segretario dell'Assemblea il Sig.:

Pariboni Edoardo

Il Presidente, constatata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza degli associati aventi diritto al voto;
- la validità dell'Assemblea ai sensi dello Statuto vigente;

dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere alla modifica dello Statuto associativo al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore.

Viene evidenziato che l'adeguamento statutario è finalizzato a:

- aggiornare le finalità associative secondo i principi degli Enti del Terzo Settore;
- disciplinare in modo conforme l'attività di volontariato;
- individuare correttamente le attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- consentire la richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione dedicata alle Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- permettere lo sviluppo futuro delle attività associative, comprese le attività di formazione sanitaria, primo soccorso, assistenza e servizi sanitari compatibili con la normativa vigente.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto composto da n. 37 articoli.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea passa alla votazione.

DELIBERAZIONI

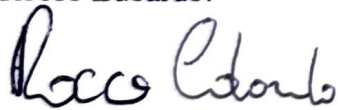
L'Assemblea Straordinaria degli Associati, con voto favorevole della maggioranza prevista dallo Statuto vigente,

DELIBERA

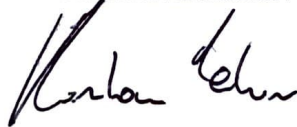
- (1) Di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "CROCE SOCCORSO LAZIO", composto da n. 37 articoli, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
- (2) Di adottare il nuovo Statuto quale documento regolatore dell'Associazione, in sostituzione del precedente Statuto.
- (3) Di confermare la volontà dell'Associazione di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017.
- (4) Di procedere agli adempimenti necessari per la richiesta di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione relativa alle Organizzazioni di Volontariato (ODV).
- (5) Di conferire al Presidente dell'Associazione mandato pieno per:
 - sottoscrivere la documentazione necessaria;
 - presentare istanze e comunicazioni agli uffici competenti;
 - apportare eventuali modifiche formali richieste dagli enti preposti, purché non modifichino la sostanza delle deliberazioni adottate;
 - compiere ogni ulteriore adempimento necessario al perfezionamento della procedura.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente.
Rocco Edoardo.



Il Segretario.
Pariboni Edoardo.



L'Amministratore.
Federico Alessandra.



Rieti, li 28/07/2026

Allegato A:

Nuovo Statuto dell'Associazione "CROCE SOCCORSO LAZIO ODV"

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI Ufficio Territoriale di Rieti	
N.	393
ES.	30
DATA	29/07/2026
Corrisposti 200,00 documentato/0	
☐ CEDOLARE SECCA	
IL FUNZIONARIO	
LA FUNZIONARIA Giovanna MURATORI	

Registrazione di Atto Privato

Il 29/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJM , serie 3 , numero 393

data di stipula: 20/09/2025

ident.vo telematico: TJM26L000393000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90098840573

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90098840573				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24